

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1297)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1960

(V. Stampato n. 2377)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ZACCAGNINI)

di concerto col Ministro della Sanità

(GIARDINA)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 NOVEMBRE 1960

Riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale.

Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

Art. 2.

L'Istituto italiano di medicina sociale costituisce il Centro nazionale di studi sugli aspetti medico-sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale.

Nel perseguimento dei suoi compiti e delle sue attività, l'Istituto collabora con la pubblica Amministrazione, con gli Enti previdenziali ed assistenziali, con le Università ed altre Istituzioni scientifiche e culturali.

Art. 3.

Sono Organi dell'Istituto:

- il presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, determina le materie da portare alla discussione degli Organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni.

Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo Ufficio ad un membro della Giunta esecutiva.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità:

- 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero della sanità;
- 2) un rappresentante di ciascuno dei seguenti Enti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;
- 3) cinque rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

4) un rappresentante degli artigiani ed un rappresentante dei coltivatori diretti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

5) tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.

Il Consiglio di amministrazione:

- a) fissa le direttive generali dell'attività dell'Istituto;
- b) delibera sul bilancio preventivo e le relative variazioni, nonché sul conto consuntivo;
- c) delibera sulla gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;
- d) delibera sul regolamento organico del personale;
- e) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi, regolamenti o da istruzioni ministeriali.

Art. 6.

La Giunta esecutiva è composta:

- a) dal presidente;
- b) dai rappresentanti dei Ministeri di cui al n. 1) dell'articolo 5;
- c) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 2) dell'articolo 5;
- d) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 3) dell'articolo 5;
- e) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 4) dell'articolo 5;
- f) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 5) dell'articolo 5.

La Giunta esecutiva ha il compito di coadiuvare il presidente per il conseguimento

dei fini dell'Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione; di predisporre i bilanci; di esaminare le proposte del Consiglio di amministrazione; di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di amministrazione salvo ratifica di questo alla sua prima riunione successiva.

Art. 7.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva occorre almeno la presenza della metà più uno dei componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza: in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 8.

Il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 9.

Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, e da tre funzionari rispettivamente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro.

Per ciascuno dei predetti componenti il Collegio, è nominato un supplente.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanità ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti il Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 10.

L'organizzazione dei servizi ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti con statuto che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro.

Art. 11.

Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza del personale, ivi compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.

Art. 12.

Agli scopi indicati dall'articolo 2 l'Istituto provvede:

con contributo degli Enti previdenziali rappresentati nel Consiglio di amministrazione;

con le rendite del suo patrimonio;

con i contributi volontari di enti e di privati;

con i proventi delle attività da esso esplicate.

Il contributo degli Enti previdenziali è determinato nella misura di lire centoventicinque milioni per ciascuno degli esercizi 1961 e 1962. Per gli esercizi successivi il contributo predetto è determinato annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di presentazione del bilancio di previsione, entro il 31 ottobre,

deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio devono essere compilati: il bilancio preventivo ai sensi del precedente articolo ed il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio sindacale, il quale riferirà su di essi, con apposita relazione, al Consiglio di amministrazione.

I bilanci devono essere deliberati dal Consiglio d'amministrazione tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio, per il preventivo, e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio stesso per il consuntivo.

Entro un mese dalle relative delibere i bilanci devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanità ed al Ministero del tesoro.

Detti bilanci sono approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di con-

certo con il Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro.

Art. 14.

L'Istituto italiano di medicina sociale è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero della sanità.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa col Ministro per la sanità può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Istituto e dei singoli suoi servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanità può essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarità amministrative, il Consiglio d'amministrazione e nominato un Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario e la durata delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno.